

STATUTO

Fondazione **"PRIMAVERA MISSIONARIA - ONLUS"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ**- ARTICOLO 1 -****Denominazione e sede**

1. In segno di filiale ringraziamento e con vivo ricordo dello zelo apostolico di San Gaspere del Bufalo e degli altri Missionari del Preziosissimo Sangue, è costituita, ai sensi del vigente Codice Civile, la Fondazione denominata **"PRIMAVERA MISSIONARIA - ONLUS"** (in seguito per brevità la "Fondazione"), con sede legale a Roma.

Solo dopo l'iscrizione nel RUNTS l'associazione assumerà la denominazione **"PRIMAVERA MISSIONARIA ETS"**.

- ARTICOLO 2 -**Finalità e attività**

La Fondazione è un ente di ispirazione cattolica, non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo il sostegno alle opere della Congregazione dei Missionari del Prez.mo Sangue in Italia e nel Mondo, per il perseguimento di finalità di utilità sociale e di solidarietà, umana, civile, culturale e spirituale. Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, tra le quali:

- educazione, istruzione, e formazione professionale;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la cooperazione allo sviluppo;
- la beneficenza a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (mediante l'edizione di riviste e/o periodici), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, tra l'altro potrà:

- stabilire rapporti personali capaci di educare e fa crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio nazionale ed estero;

- cooperare con i paesi in via di sviluppo e collaborare in Italia e all'estero con Paesi, comunità, gruppi di persone o singoli individui che abbiano necessità di migliorare le loro condizioni di vita, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sanitari connessi al mantenimento dello stato di salute, cura e prevenzione delle malattie, lotta alla fame e alla denutrizione, educazione, diritti umani fondamentali, ambiente e povertà;

- collaborare, promuovere azioni in Italia e all'estero a favore di popolazioni o gruppi colpiti da calamità, disastri, epidemie, in particolare nei Paesi in via di sviluppo;

- favorire lo studio e la comprensione di culture differenti e l'interscambio tra esse;

- organizzare eventi e manifestazioni culturali e formazione sportiva;

- programmare servizi ed interventi, organizzare attività culturali e ricreative per tutte le categorie di persone svantaggiate;

- creare e partecipare a progetti interistituzionali e finanziati dalla Comunità europea.

Qualsiasi forma di collaborazione che la Fondazione potrà in essere dovrà essere improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

La Fondazione si propone inoltre, di contribuire alla formazione cristiana di tutti coloro i quali partecipano alle sue opere, che si impegnano a tradurre il comandamento evangelico dell'amore fraterno, nella solidarietà e nella promozione delle opere di misericordia corporale e spirituale.

4. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

5. A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

6. La Fondazione ha come emblema un mappamondo.

TITOLO II

PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 3

Risorse e patrimonio

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;

- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;

- entrate derivanti dalle attività svolte.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dal Fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nonché dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione,

può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

ART. 4

Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano stati espressamente conferiti in proprietà dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un capitale iniziale di € 50.000,00 (cinquantamila/00), messo a disposizione per le finalità della Fondazione dai Fondatori.

ART. 5

Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

– da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;

– da contributi del Fondatore destinati dal Consiglio di Amministrazione;

– dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6

Esercizio finanziario

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra il bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio

sociale della Fondazione, da pubblicare nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.

4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

ORGANI

ART. 7

1. Sono organi della Fondazione:

- Presidente

- Vicepresidente

- Consiglio di Amministrazione

- Tesoriere

- Segretario

- Organo di Controllo

- Direttore (o Responsabile)

2. Tutte le cariche sono gratuite.

E' ammesso il solo rimborso delle spese effettive sostenute per l'adempimento della carica.

ART. 8

Presidente

Il Presidente della Fondazione viene nominato dall'ente fondatore all'atto di costituzione della Fondazione.

Successivamente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri;

il suo mandato dura 4 (quattro) anni, rinnovabile fino ad un massimo di altri due mandati consecutivi. Il Presidente potrà anche cessare dalla carica per sua volontaria dimissione e per sopravvenuta incapacità da accertarsi in via medica e da dichiararsi dal Consiglio di Amministrazione o per revoca dell'Ente fondatore per uno dei motivi di cui all'art. 10, comma 3.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio, con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.

2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

3. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per operazioni unitarie entro il valore di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Il Presidente fissa annualmente le direttive dell'attività della Fondazione e, coadiuvato dal Segretario, sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, indicando l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e tutti i rapporti con i terzi;
- promuove l'attività fondazionale e il raggiungimento degli scopi sociali;
- decide sugli investimenti patrimoniali, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- cura le pubbliche relazioni;
- partecipa a bandi di gara, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica ove lo ritenga opportuno;
- nomina l'Organo di Controllo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- può delegare alcune funzioni a membri del Consiglio di Amministrazione;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

ART. 9

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra uno dei suoi membri e potrà essere revocato dall'ente fondatore per uno dei motivi di cui al precedente art. 10, comma 3.

2. Collabora con Presidente, secondo le direttive dello stesso, per la conduzione ordinaria della Fondazione.

3. Sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

4. Si applicano per il Vicepresidente, le norme contenute nel comma 3 dell'art. 10 del presente Statuto.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 (sei) membri (incluso il Presidente) e da essi possono essere revocati per uno dei motivi di cui al precedente art. 10, comma 3.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Ente Fondatore e da esso possono essere revocati per uno dei motivi di cui al precedente articolo 10, comma 3.

2. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica quattro

anni e sono rieleggibili _____

3. I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica simultaneamente (ad eccezione del Presidente), indipendentemente dalla data del loro insediamento. _____

Rappresentano cause di decadenza dalla carica: _____

- sopravvenute condizioni di incompatibilità; _____
- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. _____

Sono cause di esclusione: _____

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamenti; _____
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione. _____

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque. _____

4. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Consiglieri la cooptazione del sostituto sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione su candidatura dell'ente Fondatore. _____

Il Consigliere di Amministrazione così nominato resta in carica fino allo scadere della carica degli altri Consiglieri. _____

5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. _____

In particolare, provvede a: _____

- deliberare eventuale incremento del patrimonio; _____
- deliberare destinazione risorse al fondo di dotazione e contributi al fondo di gestione; _____
- approvare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale, anche quello sociale e la relazione accompagnatoria e finanziaria; _____
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto; _____
- individuare le aree di attività della Fondazione; _____
- nominare il Presidente, previa approvazione dell'Ente fondatore; _____
- nominare il Vicepresidente, previa approvazione dell'Ente fondatore; _____
- nominare il Tesoriere, previa approvazione dell'Ente Fondatore; _____
- nominare il Segretario della Fondazione determinandone compiti, qualifica e natura dell'incarico, previa approvazione dell'Ente fondatore; _____
- eleggere un Collegio di Proviviri ove necessario; _____
- nominare il Direttore ed eventuali Responsabili previa approvazione dell'Ente fondatore; _____
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto; _____

- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specialistici;
- deliberare sull'attività e le iniziative della Fondazione e sulla eventuale collaborazione con altri Enti;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

6. Le deliberazioni riguardanti, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente unicamente con il voto favorevole dei due terzi di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La convocazione è obbligatoria laddove richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

8. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

9. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro. È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza.

10. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere devono essere assunte con voto palese.

ART. 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere è delegato dal Presidente, con nomina formale del Consiglio di Amministrazione, per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valore, effettuare pagamenti, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. Ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio della Fondazione.

Tale carica può essere revocata dall'Ente fondatore per uno dei motivi di cui al precedente art. 10, comma 3.

ART. 12

Il Segretario

1. Il Segretario è nominato formalmente dal Consiglio di Amministrazione e può essere revocato dall'Ente fondatore per uno dei motivi di cui al precedente art. 10, comma 3.

Tra le funzioni del Segretario rientra sempre l'attività di coordinamento generale della Fondazione, di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi statutari, nonché di supporto alle competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario organizza le riunioni del consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute degli organi statutari e ne redige i verbali.

3. E' responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e collabora con il Presidente e con il Consiglio d'amministrazione nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche della Fondazione. Compila e tiene aggiornato il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

Organo di controllo

1. La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo monocromatico nominato dal Presidente e scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.

Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.

2. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato Decreto Legislativo.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Il componente dell'Organo di Controllo dura in carica

quattro anni ed è rieleggibile. Decade dalla nomina qualora non assista, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

I Proviviri

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, cui demandare, con atto ad hoc e secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza su una o più attività della Fondazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere. Le deliberazioni dei Proviviri sono inappellabili.

ART. 15

Il Direttore (Responsabile)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche tra i suoi membri un Direttore o più Responsabili per il coordinamento delle attività della Fondazione comprendenti l'organizzazione del lavoro, la direzione editoriale delle stampe e delle pubblicazioni, le attività di comunicazione e di raccolta fondi, secondo le linee direttive indicate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Tali cariche possono essere revocate dall'ente fondatore per uno dei motivi di cui al precedente art. 10, comma 3.

ART. 16

Dipendenti, collaboratori e volontari

1. La Fondazione può assumere dipendenti e utilizzare collaboratori esterni stipulando contratti in osservanza delle leggi vigenti in materia, assicurandoli contro malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

2. La Fondazione può collaborare con volontari che prestino il proprio servizio presso le sue attività.

TITOLO IV

ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

ART. 17

Estinzione

1. La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

2. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto (previa nomina di uno o più liquidatori), con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

3. La Fondazione, sentito il Fondatore ed a seguito di parere

favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento (deliberato dal Consiglio di Amministrazione), in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

F.to - Terenzio Pastore

F.to - Simone Masone

F.to - Pellegrino Francesco

F.to - Vincenzo Giannuzzi

F.to - D'Alia Domenico

F.to - Raffaella Tronchet

F.to - Monica Magistri

F.to - Vincenzo Papi - Notaio